



Decreto Dirigenziale n. 62 del 25/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' COMUNE DI MONTORO (AV)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la L.R. n. 1/2014 prevede all'art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di Montoro (AV) non è ancora dotato del SIAD;
- d) in data 24/01/2018 il Comune di Montoro ha inviato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.052582, e successiva pec del 06/02/2018 acquisita al protocollo n.086812 del 07/02/2018, lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2017 assieme ai seguenti allegati:
 1. Tavola da 1.1 a 1.10 Attività Produttive Esistenti scala 1/2000;
 2. Tavola 2.1 Planimetria Centro Storico scala 1/10000;
 3. Tavola 2.2 Planimetria Centro Storico scala 1/5000;
 4. Tavola 3.1 Zonizzazione esistente PRG Montoro Inferiore scala 1/5000;
 5. Tavola 3.2 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 6. Tavola 3.3 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 7. Tavola 4, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita medie strutture di vendita MA/A e ME scala 1/5000;
 8. Norme di attuazione;
 9. Relazione
- e) in data 06/03/2018 la scrivente U.O.D. Attività artigianali, commerciali e distributive della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di Montoro la nota prot. 0148563 avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità del SIAD di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando quanto segue:
 - Il SIAD non presenta gli elementi essenziali previsti dall'art. 10, comma 2 della L.R. 1/2014, in quanto, essendo privo di ogni riferimento all'assetto urbanistico comunale ed alla localizzazione delle strutture commerciali, non ottempera all'essenziale compito di costituire "lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistici-commerciali";
 - Manca la planimetria centro storico;
 - Manca la planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
 - Manca lo stralcio delle NTA dello strumento urbanistico;
 - Dalle definizioni riportate nel SIAD si evince che esso fa riferimento ad un comune con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, come era riscontrabile per Montoro Superiore prima della fusione con Montoro inferiore;
 - Il SIAD fa costante riferimento a previgenti disposizioni della L.R. 1/2000 e D.Lgs 114/98;
 - Non risultano presenti evidenze sull'approvazione del SIAD nel rispetto delle previsioni dell'art.10 comma 7 della L.R. 1/2014;
 - Il SIAD, in merito agli aspetti procedurali degli esercizi commerciali, dispone un iter amministrativo difforme da quanto previsto dalle Legge 241/90 e dalla Circolare Dirigenziale 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (art. 12 e art. 16);
 - L'art. 9 (esercizi di vendita merci ingombranti) introduce delle disposizioni in merito alla superficie di esposizione ed alla sua dimensione massima, in difformità con le norme regionali

in materia di EMI;

- L'art. 20 non contiene le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali e non chiarisce quali siano i motivi imperativi di interesse generale che sono stati valorizzati per stabilire le limitazioni di localizzazione ivi stabilite;
 - L'art. 23, ultimo comma, stabilisce delle modifiche di destinazione d'uso non coerenti con le previsioni regionali in materia di urbanistica commerciale ai sensi della circolare 997/2014;
 - L'art. 26 (sanzioni) fa riferimento alle norme non più in vigore del D.Lgs 114/98, ed introduce *motu proprio* delle violazioni e delle sanzioni;
 - L'art. 27 (centro storico) prevede delle disposizioni che si conformano a norme non più vigenti, quale ad esempio il vincolo di non trasferibilità degli esercizi commerciali;
 - L'art. 30 (orari) stabilisce disposizioni relativa a norme non più vigenti;
 - L'art. 32 (vendite straordinarie) non è conforme alla vigente normativa regionale di riferimento al periodo delle vendite di fine stagione;
 - L'art. 36 (gestione dei mercati) introduce delle forme privatistiche di gestione dei mercati non ammissibili ai sensi della L.R. 1/2014;
 - L'art. 41 (aree destinate a mercati) non stabilisce il numero dei posteggi dei singoli mercati e la loro destinazione merceologica;
 - L'art. 43 (imprenditori agricoli) è in contrasto con il D.Lgs 228/2001 e con il D.Lgs 59/2010 (nel merito delle disposizioni di vantaggio previste per gli imprenditori agricoli montoresi);
 - L'art. 50 stabilisce che l'erede *mortis causa* non munito dei requisiti professionali può continuare l'attività in attesa di conseguire i predetti requisiti, in palese, violazione della art. 47 comma 4 della L.R. 1/2014;
 - L'art. 52 (commercio itinerante) stabilisce che l'operatore che esercita l'attività, al di fuori delle aree dei mercati o dei posteggi, con un negozio mobile in via permanente è comunque considerato itinerante, in palese contrasto con le norme regionali, in quanto trasforma surrettiziamente il commercio itinerante in commercio in sede fissa;
 - L'art. 67 rinvia ad un documento definito PIC (piano integrato commerciale) di non chiara determinazione;
 - L'art. 72, comma 15, contiene disposizioni e sanzioni in merito al confezionamento del pane che non attiene all'ambito del SIAD.
- f) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di Montoro ha inviato, a mezzo A/R, alla scrivente U.O.D. la nota prot. 22422 del 30/08/2018 a firma dello stesso, acquisita al protocollo con n. 571442 del 12/09/2018, con la seguente documentazione;
- Copia della deliberazione di C.C. n. 39/2018;
 - NTA Montoro superiore;
 - NTA Montoro inferiore;
 - NTA SIAD;
 - Relazione SIAD;
 - Tavola da 1.1 a 1.10 Attività Produttive Esistenti scala 1/2000;
 - Tavola 2.1 Planimetria Centro Storico scala 1/10000;
 - Tavola 2.2 Planimetria Centro Storico scala 1/5000;
 - Tavola 3.1 Zonizzazione esistente PRG Montoro Inferiore scala 1/5000;
 - Tavola 3.2 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 - Tavola 3.3 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 - Tavola 4, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita medie strutture di vendita MA/A e ME scala 1/5000;

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) a norma dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali), la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP) le attività commerciali rientrano tra le “attività produttive”, come normate dal predetto decreto;
- d) ai sensi della normativa di riferimento richiamata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2014 le disposizioni che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali sono oggetto di interpretazione restrittiva;
- e) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali; ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in “adeguamento” se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
 - in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;
 - in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
- f) senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- g) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica se comporta:
 - la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
 - il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati vietato dal vigente strumento urbanistico generale;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dalla L.R. n. 1/2014;
- b) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

il Responsabile SUAP del Comune di Montoro ha inviato, a mezzo A/R, alla scrivente U.O.D. la comunicazione prot. 22422 del 30/08/2018 a firma dello stesso, acquisita al protocollo con n. 571442 del 12/09/2018, la seguente documentazione, con la quale si risponde alla richiesta di integrazione prot. 148563 del 06/03/2018, a meno dei seguenti punti:

- Il SIAD non presenta gli elementi essenziali previsti dall'art. 10, comma 2 della L.R. 1/2014, in quanto, essendo privo di ogni riferimento all'assetto urbanistico comunale ed alla localizzazione delle strutture commerciali, non ottempera all'essenziale compito di costituire “lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistici-commerciali”;
- Il SIAD fa costante riferimento a previgenti disposizioni della L.R. 1/2000 e D.Lgs 114/98;
- Non risultano presenti evidenze sull'approvazione del SIAD nel rispetto delle previsioni

dell'art.10 comma 7 della L.R. 1/2014;

- Il SIAD, in merito agli aspetti procedurali degli esercizi commerciali, dispone un iter amministrativo difforme da quanto previsto dalle Legge 241/90 e dalla Circolare Dirigenziale 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (art. 12 e art. 16);
- Manca planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative Norme tecniche di attuazione (NTA).
- L'art. 9 (esercizi di vendita merci ingombranti) introduce delle disposizioni in merito alla superficie di esposizione ed alla sua dimensione massima, in difformità con le norme regionali in materia di EMI;
- L'art. 20 non contiene le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali e non chiarisce quali siano i motivi imperativi di interesse generale che sono stati valorizzati per stabilire le limitazioni di localizzazione ivi stabilite;
- L'art. 23, ultimo comma, stabilisce delle modifiche di destinazione d'uso non coerenti con le previsioni regionali in materia di urbanistica commerciale ai sensi della circolare 997/2014;
- L'art. 26 (sanzioni) fa riferimento alle norme non più in vigore del D.Lgs 114/98, ed introduce *motu proprio* delle violazioni e delle sanzioni;
- L'art. 27 (centro storico) prevede delle disposizioni che si conformano a norme non più vigenti, quale ad esempio il vincolo di non trasferibilità degli esercizi commerciali;
- L'art. 67 rinvia ad un documento definito PIC (piano integrato commerciale) di non chiara determinazione;

ATTESO che

il SIAD è sottoposto, dopo l'adozione da parte del Comune, al visto di conformità della competente U.O.D. della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive della Giunta Regionale;

ACCERTATO che

- a) facendo seguito alla richiesta di integrazione, il Responsabile SUAP del Comune di Montoro ha inviato alla scrivente U.O.D., a mezzo pec del 26/04/2019, prot. 0269941 del 30/04/2019 la seguente documentazione;
- o Tavola 5 piano PTCP Provincia di Avellino
 - o NTA PTCP Provincia di Avellino;
 - o Relazione SIAD;
 - o NTA SIAD;
 - o Tavola da 1.1 a 1.10 Attività Produttive Esistenti scala 1/2000;
 - o Tavola 2.1 Planimetria Centro Storico scala 1/10000;
 - o Tavola 2.2 Planimetria Centro Storico scala 1/5000;
 - o Tavola 3.1 Zonizzazione esistente PRG Montoro Inferiore scala 1/5000;
 - o Tavola 3.2 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 - o Tavola 3.3 Zonizzazione esistente PRG Montoro Superiore scala 1/5000;
 - o Tavola 4, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita medie strutture di vendita MA/A e ME scala 1/5000;
 - o Tavola 5 Stralcio PTCP di Avellino.

RITENUTO che

per le motivazioni che precedono ed ampiamente esposte nella parte “constatato”, sussistono le condizioni per concedere il Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, al SIAD del Comune di Montoro adottato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2017 e successiva n. 39 del 30/07/2018;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

DECRETA

- 1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di rilasciare **il Visto di conformità** ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) del Comune di Montoro adottato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2017 e successiva n. 39 del 30/07/2018;
- 2. di trasmettere il presente decreto:
 - 2.1 al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;**
 - 2.2 al Comune di Montoro.

Michele Granatiero